

Esito di richiesta di Autorizzazione

(art.11, comma 3 L.394/91)

N° 39

Del 07/02/2024

Oggetto: PASSAGGIO 4^A TAPPA DELLA 59^A EDIZIONE DELLA CORSA
CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICO
Pr. 80/2024

IL DIRETTORE

Vista l'istanza della RCS Sport, acquisita al protocollo del Parco n. 1023 del 29/01/2024, con cui si chiede l'autorizzazione al passaggio della 4^a tappa (Arrone-Giulianova) della 59^a edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico".

Preso atto che:

- il passaggio della corsa ciclistica avverrà sulla SS 685, transitando per Norcia, Castelluccio di Norcia, Pretare e Arquata del Tronto.
- È prevista l'installazione di un arco gonfiabile al valico di Castelluccio per il gran premio della montagna.

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di cui si è accertata la regolarità tecnica, che si condivide;

Verificato che dallo svolgimento delle suddette attività non deriveranno incidenze significative al sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e ZSC IT5340014 "Monte Vettore, Valle del Lago di Pilato".

Accertato che lo svolgimento dell'attività in oggetto non comprometterà, ai sensi dell'art. 11 co. 3 legge n. 394/1991, la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare, ai sensi del *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini*, approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i., la RCS Sport all'organizzazione e svolgimento della 4^a tappa della 59^a edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico" relativamente al tratto ricadente nel Parco.

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990 e, in particolare, l'art. 4 comma 4;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- del DPR 357/97 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (adozione definitiva D.C.D n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della D.G.R. Marche n. 1661/2020;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento

della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

- dello Statuto del Parco;
- del Dlgs n. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE LA SEGUENTE AUTORIZZAZIONE

Lo screening di incidenza eseguito per lo svolgimento dell'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, si è concluso con esito positivo accertando che dallo svolgimento delle attività in oggetto non deriveranno incidenze significative per i siti Natura 2000 ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e ZSC IT5340014 "Monte Vettore, Valle del Lago di Pilato", con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione per gli habitat e le specie in essi presenti.

Si autorizza, pertanto, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991 e del *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini* (approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i.) la RCS Sport per l'organizzazione e lo svolgimento della 4ª tappa della 59ª edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico" prevista per il giorno 7 marzo 2024, relativamente al tratto ricadente nel Parco, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Al valico di Castelluccio, in corrispondenza dell'arco gonfiabile del gran premio della montagna, non potrà essere esposto alcun manufatto pubblicitario (cartelli, bandiere, striscioni ecc.) nel rispetto dell'art. 4 comma 4 del D.M. del 03/02/1990.

La presente autorizzazione non comprende eventuali attività di sorvolo con elicottero per le quali dovrà essere presentata specifica istanza ai sensi dell'art. 11 c.3 lettera h) legge n. 394/1991 comprensiva di documentazione per avviare la valutazione di cui all'art. 5 D.P.R. n.357/97.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

N° 39 Del 07/02/2024	PASSAGGIO 4 ^A TAPPA DELLA 59 ^A EDIZIONE DELLA CORSA CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICO Pr. 80/2024
-------------------------	--

Vista l'istanza della RCS Sport, acquisita al protocollo del Parco n. 1023 del 29/01/2024, con cui si chiede l'autorizzazione al passaggio della 4^a tappa (Arrone-Giulianova) della 59^a edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico".

Preso atto che:

- il passaggio della corsa ciclistica avverrà sulla SS 685, transitando per Norcia, Castelluccio di Norcia, Pretare e Arquata del Tronto.
- è prevista l'installazione di un arco gonfiabile al valico di Castelluccio per il gran premio della montagna.
- è prevista la partecipazione di 175 ciclisti;
- il passaggio della corsa ciclistica avverrà il giorno 7 marzo 2024;
- il percorso verrà segnalato con frecce in forex (nero su fondo rosa);

Visto il *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini* (approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i.).

Rilevato che:

- le aree attraversate dalla competizione ciclistica ricadono nella zona 1 "ambito interno" e nella zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03/02/1990;
- la gara attraversa altresì i siti natura 2000 ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e ZSC IT5340014 "Monte Vettore, Valle del Lago di Pilato".

Visto il modello di screening di valutazione di incidenza ambientale "proponente" trasmesso dalla società organizzatrice *RCS Sport*;

Considerato che la gara ciclistica transita su strada asfaltata, senza quindi interessare ambienti naturali e seminaturali né habitat di interesse comunitario ovvero habitat di specie di interesse comunitario (allegati I e IV Direttiva 92/43/CEE e allegato I Direttiva 2009/147/CE).

Visto il format per l'istruttoria valutatore di screening specifico acquisito al sistema di archiviazione Paleo al n. 267003 del 07/02/2024 nel quale si conclude che dallo svolgimento delle suddette attività non deriveranno incidenze negative significative per i siti natura 2000 ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e ZSC IT5340014 "Monte Vettore, Valle del Lago di Pilato".

Vista la Legge n. 394/91 e s.m.i. (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare l'art.11, il quale vieta "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat" e, in particolare vieta, alla lettera a) "[...] il disturbo delle specie animali [...]" e, alla lettera h) "il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo".

Accertato che lo svolgimento dell'attività in oggetto non comprometterà, ai sensi dell'art. 11 co. 3 legge n. 394/1991, la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, trattandosi di attività che non comporteranno alcuna trasformazione permanente dello stato dei luoghi;

Considerato che il gran premio della montagna verrà allestito in una località (Valico di Castelluccio) ricadente nella zona 1 del DM 03/02/1990, pertanto si applica il divieto di apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo;

Ritenuto quindi opportuno autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991, la società RCS Sport allo svolgimento delle attività in oggetto, escludendo le eventuali annesse attività di sorvolo e vietando l'apposizione di manufatti pubblicitari per l'allestimento del gran premio della montagna.

Preso altresì atto che, fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle prescrizioni del presente atto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2 della L. 394/1991.

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990 e, in particolare, l'art. 4 comma 4;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- del DPR 357/97 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (adozione definitiva D.C.D n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della D.G.R. Marche n. 1661/2020;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;
- dello Statuto del Parco;
- del Dlgs n. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi,

SI PROPONE

di attestare che lo screening di incidenza eseguito per lo svolgimento dell'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, si è concluso con esito positivo accertando che dallo svolgimento delle attività in oggetto non deriveranno incidenze significative per i siti Natura 2000 ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e ZSC IT5340014 "Monte Vettore, Valle del Lago di Pilato", con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione per gli habitat e le specie in essi presenti.

Si propone, altresì, di autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991 e del *Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini* (approvato con DCS n. 34 del 28/06/2007 e s.m.i.), la RCS Sport per l'organizzazione e lo svolgimento della 4ª tappa della 59ª edizione della gara ciclistica denominata "Tirreno-Adriatico" prevista per il giorno 7 marzo 2024, relativamente al tratto ricadente nel Parco, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Al valico di Castelluccio, in corrispondenza dell'arco gonfiabile del gran premio della montagna, non potrà essere esposto alcun manufatto pubblicitario (cartelli, bandiere,

striscioni ecc.) nel rispetto dell'art. 4 comma 4 del D.M. del 03/02/1990.

Di specificare, infine, che la presente autorizzazione non comprende eventuali attività di sorvolo con elicottero per le quali dovrà essere presentata specifica istanza ai sensi dell'art. 11 c.3 lettera h) legge n. 394/1991 comprensiva di documentazione per avviare la valutazione di cui all'art. 5 D.P.R. n.357/97.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il funzionario tecnico
Dott. Paolo Salvi

